

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

13/2011

AGLI ENTI ASSOCIATI

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Direttiva europea 2011/7/UE sui ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali – In vigore dal 15 marzo	2
Bilancio 2011 prorogato al 30 giugno DM 16 marzo 2011	4
Taglio alle consulenze - Art. 6 d.l. 78/2010 – Spesa annua per studi ed incarichi di consulenza – Circolare n. 3 del 14 marzo 2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica	4
Corte dei Conti Lombardia – Chiarimenti in ordine ad alcune fattispecie di contenimento di spesa che possono incidere sulla gestione finanziaria dell'ente: spese per autovetture, sponsorizzazioni, interessi per mutui	5

Direttiva europea 2011/7/UE sui ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali – In vigore dal 15 marzo

Dopo l'approvazione, il 16 febbraio 2011, da parte del Parlamento Europeo, della direttiva 2011/7/UE e la successiva pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 23 febbraio scorso, entra in vigore il 15 marzo il provvedimento che impone agli enti pubblici di pagare le imprese entro 30 giorni, pena l'applicazione automatica di interessi di mora.

Il provvedimento nasce dalle seguenti considerazioni (riportate nel preambolo della direttiva) :
nelle transazioni commerciali tra operatori economici o tra operatori economici e amministrazioni pubbliche molti pagamenti sono effettuati più tardi rispetto a quanto concordato nel contratto o stabilito nelle condizioni generali che regolano gli scambi. Sebbene le merci siano fornite e i servizi prestati, molte delle relative fatture sono pagate ben oltre il termine stabilito. Tali ritardi di pagamento influiscono negativamente sulla liquidità e complicano la gestione finanziaria delle imprese. Essi compromettono anche la loro competitività e redditività quando il creditore deve ricorrere ad un finanziamento esterno a causa di ritardi nei pagamenti. Il rischio di tali effetti negativi aumenta considerevolmente nei periodi di recessione economica, quando l'accesso al finanziamento diventa più difficile.

La direttiva 2011/7/UE che segue alla precedente direttiva 2000/35/CE del 29 giugno 2000, ha introdotto alcune disposizioni aggiuntive volte a disincentivare i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali che si applicano a tutte le transazioni commerciali a prescindere dal fatto che siano effettuate tra imprese pubbliche o private ovvero tra imprese e amministrazioni pubbliche, proprio perché alle amministrazioni pubbliche fa capo un volume considerevole di pagamenti alle imprese. Essa inoltre si applicherà anche tutte le transazioni commerciali tra gli appaltatori principali e i loro fornitori e subappaltatori.

Rispetto agli interessi di mora in caso di ritardato pagamento la direttiva consentirà al creditore di applicare interessi di mora in automatico, senza alcun preavviso di inadempimento o altro simile avviso che ricordi al debitore il suo obbligo di pagare.

Per quanto riguarda nello specifico le transazioni fra imprese e pubbliche amministrazioni come segue si riporta di seguito l'art. 4 della direttiva :

Articolo 4 Transazioni fra imprese e pubbliche amministrazioni

1. Gli Stati membri assicurano che, nelle transazioni commerciali in cui il debitore è la pubblica amministrazione, alla scadenza del periodo di cui al paragrafo 3, 4 o 6 il creditore abbia diritto agli interessi legali di mora senza che sia necessario un sollecito, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il creditore ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge;
- b) il creditore non ha ricevuto nei termini l'importo dovuto e il ritardo è imputabile al debitore.
2. Gli Stati membri assicurano che il tasso di riferimento applicabile:
- a) per il primo semestre dell'anno in questione sia quello in vigore il 1 o gennaio di quell'anno;
- b) per il secondo semestre dell'anno in questione sia quello in vigore il 1 o luglio di quell'anno.
3. Gli Stati membri assicurano che nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione:
- a) il periodo di pagamento non superi uno dei termini seguenti:
- i) trenta giorni di calendario dal ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento;
- ii) se non vi è certezza sulla data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;
- iii) se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;
- iv) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell'accettazione o della verifica, trenta giorni di calendario da quella data;
- b) la data di ricevimento della fattura non sia soggetta a un accordo contrattuale tra debitore e creditore.
4. Gli Stati membri possono prorogare i termini di cui al paragrafo 3, lettera a), fino ad un massimo di sessanta giorni di calendario per:
- a) qualsiasi amministrazione pubblica che svolga attività economiche di natura industriale o commerciale offrendo merci o servizi sul mercato e che sia soggetta, come impresa pubblica, ai requisiti di trasparenza di cui alla direttiva 2006/111/CE della Commissione, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese (1);
- b) enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tal fine. Ove uno Stato membro decida di prorogare i termini a norma del presente paragrafo, trasmette alla Commissione una relazione su tale proroga entro il 16 marzo 2018.
- Su tale base la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che indica gli Stati membri che hanno prorogato i termini a norma del presente paragrafo e tiene conto dell'impatto sul funzionamento del mercato interno, in particolare sulle PMI. Alla relazione sono accluse eventuali proposte pertinenti.
5. Gli Stati membri assicurano che la durata massima della procedura di accettazione o di verifica di cui al paragrafo 3, lettera a), punto iv), non superi trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell'articolo 7.
6. Gli Stati membri assicurano che il periodo di pagamento stabilito nel contratto non superi il termine di cui al paragrafo 3, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche, e non superi comunque sessanta giorni di calendario.

Il testo integrale della direttiva è reperibile su :

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:048:0001:0010:IT:PDF>

Bilancio 2011 prorogato al 30 giugno DM 16 marzo 2011

Con decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2011 in corso di pubblicazione nella gazzetta ufficiale, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2011 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2011.

Il decreto del 16 marzo segue il precedente decreto del 17 dicembre 2010 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2011 era stato già differito al 31 marzo 2011.

Taglio alle consulenze - Art. 6 d.l. 78/2010 – Spesa annua per studi ed incarichi di consulenza – Circolare n. 3 del 14 marzo 2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica

Con la circolare in oggetto, il Dipartimento della Funzione Pubblica fa il punto sulle disposizioni di cui all'art. 6 comma 7 del D.L. 78/2010 che prevede che:

7. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle attività sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In relazione ai soggetti destinatari della norma, la circolare ribadisce che le disposizioni sono direttamente applicabili alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 tra cui gli enti Amministrazioni Locali, con la precisazione che a norma di quanto previsto dal comma 20 dell'articolo 6, le disposizioni dell'intero articolo 6 non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

In relazione invece alla tipologia delle spese oggetto di riduzione, la circolare precisa che deve tenersi conto della spesa impegnata e non di quella effettivamente sostenuta nell'esercizio di riferimento.

Inoltre la spesa annua oggetto di riduzione è quella per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella riferita ad incarichi conferiti a dipendenti pubblici, con la precisazione che:

- per gli incarichi di studio il riferimento è l'art. 5 D.P.R. 228/1994 che richiede sempre la consegna di una relazione scritta;
- gli incarichi di ricerca presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'Amministrazione;
- le consulenze si sostanziano nella richiesta di un parere ad un esperto esterno.

Il mancato rispetto del vincolo di riduzione della spesa per tali tipologie di incarichi costituisce, per il responsabile dell'affidamento dell'incarico stesso, illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Corte dei Conti Lombardia – Chiarimenti in ordine ad alcune fattispecie di contenimento di spesa che possono incidere sulla gestione finanziaria dell'ente: spese per autovetture, sponsorizzazioni, interessi per mutui

La Corte dei Conti Lombardia, con parere n. 122/2011/PAR ha fornito chiarimenti in relazione ad una serie di quesiti avanzati da un ente locale in relazione all'applicazione delle limitazioni contenute nell'art. 6, co. 14 e 9 del d.l. n. 78, conv. dalla legge n. 122 del 2010, nonché nell'art. 1, co. 108 della legge n. 220 del 2010.

In particolare le limitazioni alle spese che l'ente locale può sostenere in relazione:

- all'utilizzo di autovetture di proprietà o in uso all'ente locale,
- al divieto di spese per sponsorizzazioni
- alla nuova disciplina in materia di limite massimo degli interessi che ciascun ente può sostenere annualmente.

La limitazione riferita alle spese per l'utilizzo di autovetture di proprietà comunale o in uso all'ente locale.

In ordine all'interpretazione dell'art. 6, comma 14, relativo al contenimento della spesa che gli enti locali possono sostenere nel 2011 per l'uso di autovetture, la Sezione ha rilevato che rientrano nella limitazione prevista le spese effettuate dal Comune in relazione a tutte le autovetture che sono di proprietà o nella disponibilità dell'ente locale, indipendentemente dalla circostanza che siano utilizzate direttamente da dipendenti dell'ente locale o da terzi, in virtù di specifici accordi. L'elemento da considerare ai fini della limitazione non è il soggetto che utilizza l'auto ma quello che sostiene la spesa. Se la spesa di funzionamento o manutenzione è sostenuta da terzi (ad esempio, l'associazione alla quale è affidato l'utilizzo del mezzo) non rientra nella limitazione stabilita dal citato comma 14 dell'art. 6, del d.l. n. 78. Al contrario, se la spesa è sostenuta dall'ente locale rientra nella limitazione, anche se l'utilizzo del mezzo è affidato a terzi.

Il divieto di sostenere spese per sponsorizzazione.

In relazione all'interpretazione del comma 9 del citato art. 6 del d.l. n. 78 che prevede che le Amministrazioni pubbliche a decorrere dall'anno 2011 non possano più effettuare spese per sponsorizzazioni, la Corte anzitutto chiarisce la nozione di sponsorizzazione:

"ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione (interdetta post d.l. n. 78/2010) è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost."

Inoltre : *"tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione"* .

In conclusione, se il contributo è erogato dal Comune unicamente per promuovere l'immagine dell'ente locale, lo stesso rientra fra le spese di sponsorizzazione vietate a partire dal 1° gennaio 2011.

Se, al contrario, la finalità perseguita con l'erogazione del contributo è quella di sostenere le associazioni che presentino specifiche caratteristiche di collegamento con la Comunità locale, risultanti sia dall'iscrizione nel Registro locale che dallo svolgimento di attività e prestazioni in favore della Comunità insediata sul territorio sul quale insiste l'ente locale, si è in presenza di prestazioni che non rientrano nella nozione di spesa per sponsorizzazione e che, come tali, sono ammissibili, nei limiti delle risorse finanziarie dell'ente locale e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica di carattere generale.

Al riguardo, al fine di disciplinare in modo rigoroso la distinzione fra le due situazioni sarebbe utile che il Regolamento dell'ente prevedesse in modo chiaro le caratteristiche che devono avere le associazioni beneficiarie del contributo, individuando anche gli ambiti di operatività in relazione alle necessità della comunità locale e le modalità di iscrizione nell'elenco.

In merito alla determinazione della spesa per interessi.

Nella manovra finanziaria approvata con la legge di stabilità per il 2011 (legge 13 dicembre 2010, n. 220, così come modificata dal d.l. n. 225 del 2010, conv. dalla l. n. 10 del 2011), il legislatore nell'ambito della disciplina dettata per gli enti locali ha introdotto una norma che limita la possibilità degli enti locali di ricorrere a nuovo debito, prevedendo questa facoltà solo per gli enti la cui *spesa per interessi di cui al comma 1, dell'articolo 204 del TUEL non superi "il 12 per cento per l'anno 2011, il 10 per cento per l'anno 2012 e l'8 per cento a decorrere dall'anno 2013"*.

Il legislatore ha introdotto un nuovo limite percentuale (12 per cento nel 2011, 10 per cento nel 2010 e 8 per cento a partire dal 2013) ma non ha modificato le caratteristiche sostanziali di calcolo poiché, anche a seguito della recente modifica legislativa introdotta dal decreto legge n. 225 del 2010, conv. dalla legge n. 10 del 2011, i nuovi limiti sono stati inseriti direttamente nel testo del co. 1 dell'art. 204 del TUEL che continua ad essere, quindi, la norma di riferimento al fine di determinare l'ammontare massimo degli interessi.

Al riguardo, il co. 1° dell'art. 204 prevede che sia sommato l'importo annuale degli interessi a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi.

La Corte conclude che se anche la disposizione dell'art. 204, co. 1 del TUEL esclude dal calcolo in modo espresso solo le somme provenienti dallo Stato o dalla Regione, considerata l'evoluzione che negli ultimi anni ha avuto l'organizzazione dell'Amministrazione pubblica, possano essere escluse dal limite previsto dall'art. 204 del TUEL, così come modificato dall'art. 2, co. 39, del d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, conv. dalla l. 26 febbraio 2011, n. 10, anche gli interessi relativi a mutui per opere, quali quelle idriche, prese in carico da altro soggetto che provvede al rimborso all'ente locale degli interessi e della quota capitale.

Bergamo, 21 marzo 2011

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord